



***COMUNE di CASTELSILANO***

PROVINCIA DI CROTONE

***Regolamento comunale di polizia rurale  
e  
del pascolo***

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 09/07/2012

## **CAPO I**

### **SERVIZIO DI POLIZIA**

#### Art. 1

##### Oggetto del Regolamento

1. Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.
2. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dallo Strumento Urbanistico comunale.

#### Art. 2

##### Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.
2. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Polizia Venatoria.

#### Art. 3

##### Modalità di espletamento del servizio

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia municipale.
3. All'infuori dei casi di flagrante reato gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'autorità giudiziaria a norma di legge.

#### Art. 4

##### Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale (in primis del Codice della Strada) e regolamentare vigente sono adottate dal Servizio di Polizia Municipale.
3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
4. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

## **CAPO II**

### **PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI**

#### Art. 5

##### Ingresso in fondi altrui

1. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

#### Art. 6

##### Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi altrui anche se questi siano completamente spogliati dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

#### Art. 7

##### Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

## **CAPO III**

### **P A S C O L O**

#### Art. 8

##### Regolamentazione pascolo vagante

1. E' consentita la movimentazione per transumanza, alpeggio e pascolo vagante, nel territorio del Comune di Castelsilano esclusivamente di animali provenienti da allevamenti da riproduzione Ufficialmente Indenni da tubercolosi, Ufficialmente indenni o indenni da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e indenni da leucosi.
2. Gli animali devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei confronti della tubercolosi se di età superiore alle 6 settimane, nei confronti della brucellosi bovina e bufalina nei confronti della brucellosi ovi-caprina se di età superiore ai sei mesi, e della leucosi, nei trenta giorni precedenti lo spostamento;
3. Il direttore generale della Azienda sanitaria locale ordina il sequestro e l'abbattimento degli animali in pascolo vagante, transumanza o alpeggio privi del modello 4 e degli altri certificati sanitari previsti dal Regolamento di Polizia, con spese a carico del proprietario o detentore.
4. Ogni proprietario di animali di greggi con specie ovine e caprine che intende esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41- 42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):
  - a) Essere in possesso di un speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
  - b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 nonché dall'Ordinanza Ministeriale del 14.11.2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 07.12.2006 e successive disposizioni del medesimo

argomento, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria ufficialmente indenni.

Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.

c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno salvo espressa autorizzazione scritta da parte del proprietario, detentore o possessore del fondo.

d) Qualsiasi spostamento di bestiame, mandrie e greggi entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco la competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri per iscritto di disporre del pascolo nella località nella quale intende spostare il bestiame, mandria o gregge.

e) Per gli spostamenti fuori dal territorio comunale di residenza l'interessato, avvalendosi del mod. n. 2/3 unito al libretto, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del bestiame, mandria o gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi l'allevamento del bestiame, mandria o gregge da spostare.

Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il bestiame, mandria o gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

f) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame nonché il pascolo abusivo, ogni animale introdotto nel territorio comunale deve essere identificato e risultare registrato secondo quanto prevede il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.04.96, n. 317, recante norme per le modalità di identificazione e registrazione dei capi.

g) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Calabria . Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti nonché le Ordinanze Ministeriali in materia.

h) Nel caso in cui il bestiame, la mandria o il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza tramite ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

## Art. 9

### Sanzioni per pascolo abusivo.

1. Il bestiame di qualsiasi specie sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato con ordinanza sindacale e trasferito in idonee strutture a spese del proprietario per sottoporli ad indagini sierologica fatta salvo l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria e al servizio veterinario competente per territorio;

2. Nell'ipotesi di reato il bestiame, la mandria o il gregge va tenuto in custodia fino a che non siano effettuate le dovute indagini sanitarie. L'onere relativo è a carico del contravventore.

3. Se il sequestro del bestiame si protrae oltre un termine per il quale si raggiunge un costo di custodia 1,5 volte il valore commerciale dei capi l'ente potrà provvedere all'abbattimento degli stessi e all'eventuale commercializzazione;

## Art. 10

### Attraversamento del territorio comunale con mandrie e greggi.

1. Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotte da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184).

2. Nel percorrere le strade i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.
3. La percorrenza delle strade all'interno del centro abitato del capoluogo di mandrie di bestiame di qualunque specie dovrà essere effettuato solo con mezzi idonei al trasporto.

#### Art. 11

##### Pascolo su beni demaniali

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune da richiedersi all'Autorità competente.

#### Art. 12

##### Allevamento allo stato brado

1. L'allevamento allo stato brado è consentito a distanza superiore a ml. 100 dalle aree residenziali e nel numero di capi ammissibili in base alla superficie disponibile.
2. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi di loro proprietà, o altro idoneo titolo per esercitare il pascolo, chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
3. A tale scopo, i recinti non potranno essere inferiori in altezza a ml. 1.50 per equini e bovini e ml. 1.00 per le altre specie consentite.

#### Art. 13

##### Pascolo in ore notturne.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'articolo precedente.

### **CAPO IV**

### **SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO**

#### Art. 14

##### Strade pubbliche e pertinenze

1. E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.
2. E' parimenti vietato il danneggiamento e l'occlusione dei traversanti stradali.
3. I fossi laterali delle strade vicinali, comunali e rurali devono essere a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti e, una volta all'anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati.
4. E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque reflue non pluviali di qualunque natura, salvo regolari concessioni dell'Ente proprietario della strada.
5. Non possono, altresì, essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
6. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.
7. Le diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiali di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

8. La pavimentazione della strada di accesso, per almeno trenta metri, dovrà essere analoga a quella della via pubblica.

9. In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada.

10. Gli accessi e le diramazioni esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore previa comunicazione di inizio lavori agli uffici competenti.

#### Art. 15

##### Terreni laterali alle strade

1. E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).

2. E' proibito costruire case o muri di cinta od elevare recinzioni di alcun genere lungo le strade esterne degli abitati a distanza minore di tre metri dal confine stradale, salvo norme diverse previste dallo Strumento Urbanistico.

3. E' pure proibito piantare alberi a distanza minore di mt. 3 dal confine stradale e siepi a distanza minore di mt. 1 dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di mt. 3 dal ciglio se di altezza superiore.

4. Le alberature, siepi o altre piante ritenute sporgenti dal filo stradale e le recinzioni poste a distanza inferiore dovranno essere rimosse, improrogabilmente, entro un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. E' proibito inoltre, in prospicienza di strade comunali e vicinali od opere pubbliche eseguite dall'Amministrazione Comunale o Enti Pubblici, eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di mt. 1,50 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di mt. 1,50 dal limite interno della cunetta.

6. Le acque percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate alle sottostanti chiaviche stradali, senza per nessun motivo danneggiare la scarpata stradale.

7. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi e qualsiasi acqua pubblica.

8. L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.

9. Le lavorazioni ed arature stagionali dei terreni soprastrada dovranno terminare ad una distanza non inferiore di mt. 3 dal ciglio stradale o argine soprastante

10. Per i limiti di distanza per le costruzioni e piantagioni nella parte interna delle curve si osservano le disposizioni vigenti in materia e possono essere eseguite a condizione che consentano una sufficiente visuale, ad una distanza non inferiore a mt. 100 dal punto di inizio della curva.

11. Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di regolamento specifici e Codice della Strada.

#### Art. 16

##### Siepi

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare o far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

#### Art. 17

##### Inadempienza

1. In caso di trascuratezza o di inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, da parte dei proprietari o di chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le

spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contravvenzione accertata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

#### Art. 18 Atti vietati sulle strade

1. Salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato: a) il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce; b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale; c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

#### Art. 19 Manutenzione di strade vicinali

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.  
2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

#### Art.20 Attraversamento di strade con condutture d'acqua ed altri servizi tecnologici a rete.

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, gas, telefono, Enel ecc. è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

#### Art. 21 Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi.

1. Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.  
2. In questi casi, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, vengono predisposti i prescritti segnali.  
3. Analogamente può procedere il Sindaco in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'Ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

#### Art. 22 Trasporto di letame

1. Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché, con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.  
2. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale.  
3. Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con carri coperti da apposito telone fissato alle sponde.

## CAPO V - ACQUE

### Art. 23

#### Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
3. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

### Art. 24

#### Tutela dei corsi d'acqua

1. Ogni intervento interessante un corso d'acqua pubblica deve rispettare le normative vigenti in materia di acque pubbliche, così come disciplinate del R.D. n. 523/1904, dalla Legge n. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.L. n. 152/1999, dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici e di fare opere per rendere difficoltosi i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.
3. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.
4. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi origine se non previo trattamento depuratore debitamente autorizzato dal Comune, e sentito il parere degli organi tecnici e sanitari (Ufficio tecnico comunale, A.S.L. e A.R.P.A.CAL.).
5. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze.
6. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.
7. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi colatori pubblici, senza il permesso dell'autorità amministrativa competente; così pure lo scarico o estrazione di materiali di qualunque genere, nell'alveo dei corsi d'acqua, deve essere autorizzato dall'autorità competente.

### Art. 25

#### I fossi di scolo

1. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni; così pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio; qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 mt., dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.
2. I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie, che tra le proprietà private, dovranno essere ogni anno spurgati e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane; i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.
3. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

## **CAPO VI - CACCIA E PESCA**

### **Art. 26 Caccia e pesca**

1. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

## **CAPO VII - PREVENZIONE INCENDI**

### **Art. 27 Accensione fuochi**

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21.11.2000, n. 353 e del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. È vietato accendere i fuochi a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

2. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

3. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.

4. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.

5. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

6. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

7. È vietato, in ogni caso, accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

8. Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal Codice Penale.

### **Art. 28 Prevenzione incendi**

1. Il deposito e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali.

## **CAPO VIII - TRATTAMENTI SANITARI**

### **Art. 29 Trattamenti fitosanitari**

1. Trattamenti fitosanitari I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

2. Chi intenda utilizzare presidi sanitari, per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo, deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari.

3. L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.

4. In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati.

5. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.

6. L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse; nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 metri (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici, dovranno essere adottate, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva; l'area interessata dovrà essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario".

7. E' fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto dei pozzi e centrale del civico acquedotto.

#### Art. 30

##### Uso fertilizzanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

2. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

### **CAPO IX - PIANTE E BESTIAME**

#### Art. 31

##### Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

#### Art. 32

##### Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

#### Art. 33

##### Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

1. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

#### Art. 34

##### Norme relative alla protezione delle piante

1. Per i boschi, tutti soggetti a vincolo idrogeologico, valgono le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 450 del 27.06.2008 con le successive modifiche ed integrazioni.

2. Per gli alberi sparsi ed i filari di specie di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale; la richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni

fitosanitarie o di pericolosità statica che giustifichino l'abbattimento e dovrà essere a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale.

#### Art. 35

##### Collocamento di esche avvelenate

1. Ai sensi del T.U. Leggi Sanitarie, dal R.D. del 27.07.1934, n. 1265, dalla Legge n. 833/78 e dalla Legge Regionale del 19.11.2004, n. 11 è severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, tale divieto si applica, altresì, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

#### Art. 36

##### Derattizzazione

1. Le attività di derattizzazione possono essere effettuate secondo le prescrizioni dettate dal T.U. Leggi Sanitarie, dal R.D. del 27.07.1934, n. 1265, dalla Legge 833/78 e dalla Legge Regionale del 19.11.2004, n. 11.

#### Art. 37

##### Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo

1. La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è consentita nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

#### Art. 38

##### Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

1. Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli stessi.

2. E' parimenti vietato attirare uccelli in trappole artificiali o reti per impadronirsene.

#### Art. 39

##### Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.

2. I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di: a) isolare gli animali ammalati; b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti; c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente; d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

#### Art. 40

##### Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Servizio di Polizia Municipale.
2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

#### Art. 41

##### Trasporto di animali in posizioni scomode

1. Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente aerati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

#### Art. 42

##### Maltrattamento di animali

1. Il maltrattamento di animali é sanzionato in conformità alle vigente disposizioni.

#### Art. 43

##### Detenzione di animali

1. La detenzione di animali di qualunque genere, sia all'interno, che all'esterno del perimetro urbano è consentita a condizione che non rechino disturbo alle abitazioni circostanti.
2. In ogni caso gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le disposizioni prescritte dalla ASP e delle altre autorità competenti al rilascio delle prescritte autorizzazioni e conformarsi, per la loro ubicazione, alle disposizioni del vigente Strumento Urbanistico comunale.
3. All'interno del perimetro urbano è consentita la detenzione di cani.
4. Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 8.00, confinare gli animali in ambiente chiuso, in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.

#### Art. 44

##### Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione ed intonacate.
3. Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.
2. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

### **CAPO X S A N Z I O N I**

#### Art. 45

##### Importo delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, agli ufficiali ed agenti del servizio di Polizia Municipale e della polizia giudiziaria.
2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.
3. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 ad Euro 516,00.
4. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.

5. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.
6. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 516,00.
7. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco a norma delle leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 154,00 ad Euro 1.032,00.
8. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 46  
Proventi

1. I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

**CAPO XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 47  
Entrata in vigore

1. per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione come previsto dallo Statuto comunale.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.

**APPENDICE**  
**REGOLAMENTO D'USO DEI PASCOLI E DEI BOSCHI PASCOLABILI DI PROPRIETA'**  
**COMUNALE**

**Premessa**

Il presente regolamento d'uso dei pascoli e dei boschi pascolabili di proprietà del Comune di Castelsilano viene redatto ai sensi degli art. n. 12 e n. 13 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con delibera della Regione Calabria n. 218 del 20 maggio 2011.

Le formazioni boschive di proprietà del Comune di Castelsilano sono rappresentate, per lo più, da fustaie di conifere o di conifere miste a latifoglie e da macchia mediterranea. In tali formazioni boschive, di origine naturale, ormai stramature e a densità colma, sono presenti ampie radure che vengono utilizzate come pascoli stagionali estivi o invernali.

I pascoli veri e propri rappresentano una minima parte del patrimonio del Comune di Castelsilano

Tutti i terreni, ad esclusione di quelli percorsi da incendio e quelli i cui boschi sono oggetto di tagli silvo colturali e quindi molte volte oggetto di rinnovazione, sono assoggettati all'esercizio del pascolo con animali, bovini, ovini ed equini. Tali terreni vengono messi a disposizione della Commissione Regionale Assegnazione Pascoli la quale, in rapporto alle richieste degli allevatori, formula le proposte di assegnazione.

Successivamente il Comune di Castelsilano stipula, con gli allevatori designati dalla commissione, un "Atto di Concessione" relativo all'affitto dei terreni, della durata di mesi dodici subordinando tutto l'esercizio del pascolo. Tale concessione viene sottoscritta previo accertamento delle condizioni sanitarie dell'allevamento. Agli allevatori vengono richieste le certificazioni riguardanti la Leucosi, la Brucellosi e la Tuberculosis rilasciate dalle Autorità Sanitarie. In difetto di tali certificazioni non vengono sottoscritti atti di concessione.

Il carico di bestiame ad ettaro, sulle varie tipologie di bosco e pascolo, viene determinato in base alle esperienze passate ed alle determinazioni pervenute unitamente ai comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato. Il carico è stato calcolato in modo ottimale in quanto da osservazioni fatte, non si sono verificati danni né nei boschi, né ai pascoli.

Nei pascoli veri e propri, considerato che trattasi di terreni fertili e non eccessivamente caricati, il cotico erboso si presenta piuttosto uniforme e regolare.

Solitamente tale carico viene determinato in modo che gli animali non arrechi danni al territorio. In pratica per ogni capo di bovino adulto vengono previsti quattro ettari di bosco pascolabile, mentre per i pascoli, sempre per ogni capo adulto viene prevista una superficie di ettari tre, mentre per gli ovicapri vale il criterio degli UBA.

Comunque, al fine di una maggiore tutela del cotico erboso delle superfici a pascolo, il carico sopportabile ad ettaro viene proporzionato, a secondo delle condizioni locali. Di conseguenza ad ogni capo bovino adulto in alcuni casi vengono messi a disposizione anche tre ettari e mezzo circa. Per il pascolo ovino viene mantenuto il seguente rapporto: per i terreni pascolivi n. 4capi adulti ad ettaro, mentre nei boschi pascolabili n.2 capi adulti ad ettaro.

Agli allevatori con i quali viene stipulata la concessione vengono richieste le somme stabilite dalla Commissione Regionale Assegnazione Pascoli costituita in seno all'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

Nei boschi il pascolo viene considerato come cura colturale. Non è prevista nessuna operazione di miglioramento del cotico erboso, in quanto il bestiame a mezzo delle deiezioni, assicura una concimazione organica. La presenza del bestiame, inoltre, riduce notevolmente il rischio dell'incendio.

Tutti i terreni sui quali viene esercitato l'esercizio del pascolo sono provvisti di chiudenda realizzate con filo spinato e/o con rete "pastorizia", la cui manutenzione, prima dell'esercizio del pascolo, viene effettuata dagli allevatori stessi. **In tal modo il bestiame non ha la possibilità di essere vagante e contestualmente il territorio viene preservato da eventuale pascolo abusivo.**

## I

Agli allevatori, con i quali viene sottoscritto atto di concessione viene richiesta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarano le generalità del e/o dei custodi del bestiame.

I terreni percorsi da incendio, ai sensi della normativa vigente, non saranno messi a disposizione per l'esercizio del pascolo.

Gli allevatori con i quali saranno sottoscritti gli "atti di concessione" saranno assoggettati al rigoroso rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore nella Regione Calabria.

Si precisa, altresì, che alcuni fondi saltuariamente non vengono utilizzati come pascolo per mancanza di richieste. Su altri invece, viene immesso un numero di capi inferiori a quello previsto in quanto molte volte gli allevatori sono proprietari di un numero inferiore di capi.

## II

### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO**

#### **ART. 1**

1. Il presente Disciplinare regola l'esercizio del pascolo in terreni di proprietà comunale siti in varie località del territorio di competenza dell'Ente.

#### **ART. 2**

1. La fida pascolo viene concessa sotto l'osservanza delle norme, condizioni, prescrizioni, criteri e modalità indicate nel presente atto, nella deliberazione di G.C. annuale di concessione fida pascolo e nel nulla osta idrogeologico e forestale rilasciato dal competente dipartimento della Regione Calabria, le quali sono integralmente accettate senza riserva alcuna dal concessionario.

#### **ART. 3**

1. Il pascolo delle bestie è proibito ovunque esso possa provocare danni al soprassuolo ed in particolare nelle tagliate, nelle zone rimboschite o in corso di rinnovazione, nelle zone percorse da incendio, ecc.

#### **ART. 4**

1. E' proibito introdurre al pascolo un numero di animali maggiore o di specie diversa da quella concessa.

#### **ART. 5**

1. E' proibita la sostituzione degli animali fidati con altri animali, anche se della stessa specie.

#### **ART. 6**

1. Per la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti il fidatario pagherà al Comune una penalità corrispondente al triplo della fida ordinaria.

#### **ART. 7**

1. Il pagamento delle penalità stabilite per le trasgressioni di cui agli articoli 4 e 5 non dà diritto al proseguimento del pascolo con gli animali contravenuti.
2. Qualora il contravventore intenda per essi proseguire il pascolo, occorre che detti animali siano regolarmente fidati, previo pagamento delle penalità stabilite e del danno accertato dagli Agenti Forestali, dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale.
3. E' riservata, in ogni caso, all'Amministrazione la facoltà di negare la fida per detto bestiame.

#### **ART. 8**

1. E' parimenti proibito introdurre gli animali fidati in una località diversa da quella assegnata.
2. Le infrazioni a questa disposizione saranno punite a norma delle leggi vigenti.

#### **ART. 9**

1. Prima dell'immissione degli animali al pascolo il fidatario dovrà esibire all'Ufficio Tecnico un certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame fidato è immune da qualsiasi malattia infettiva ed un certificato del Sindaco del Comune da cui gli animali provengono, che attesti che il territorio del Comune stesso sia immune da malattie infettive del bestiame.
2. Manifestandosi qualche malattia contagiosa, il fidatario dovrà isolare gli animali ammalati e dovrà adempiere a qualsiasi misura di profilassi che venisse dettata, sotto pena di revoca della fida per tutto il suo bestiame, senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate.

#### **ART. 10**

1. E' fatto obbligo al fidatario, pena la denuncia a termini di legge, di far conoscere agli Agenti Forestali il giorno e l'ora in cui intende immettere al pascolo il bestiame fidato e le località poste fuori delle bandite in cui se ne possa facilmente fare il riscontro.

#### **ART. 11**

1. Gli animali fidati debbono essere marcati, qualora già non lo fossero, in conformità alle norme di cui al D.P.R. 317/1996 e ss. mm. ed ii.

#### **ART. 12**

1. E' proibito abbandonare il bestiame o di farlo custodire da guardiani che non abbiano compiuto i 14 anni di età.
2. Contravvenendo alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 il fidatario pagherà all'Amministrazione, a titolo di penalità, il triplo della fida ordinaria per ogni capo di bestiame non marcato o non custodito, oppure custodito da pastori di età inferiore ai 14 anni.
3. Qualora il fidatario, per qualsiasi causa, ritirasse dal terreno assegnato gli animali fidati, la presente concessione si intenderà decaduta di diritto senza che egli possa avanzare pretesa a rimborso di sorta.

### **III**

#### **ART. 13**

1. Nel termine di otto giorni dalla data di concessione, il fidatario farà conoscere agli Agenti Forestali la specie del suo bestiame, il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e la residenza dei custodi.

#### **ART. 14**

1. Entro 20 giorni dall'ammissione al pascolo, nei termini di cui all'art. 10, il fidatario, ove non ne sia dispensato dall'Amministrazione, dovrà costruire, nella località assegnatagli, una chiudenda rustica (cosiddetta mandriola).

#### **ART. 15**

1. Ad ogni richiesta degli Agenti Forestali, dei Carabinieri e degli Agenti di P.M., i guardiani dovranno radunare il bestiame nelle mandriole costruite in conformità all'articolo precedente.

#### **ART. 16**

1. E' proibito ai pastori di abbacchiare la ghianda e di portare in foresta strumenti da taglio, corde, sacchi od altro, serventi a danneggiare le piante od asportare prodotti.

#### **ART. 17**

1. E' vietato ai custodi di accendere fuoco nei boschi e, avvenendo incendi, è obbligo del fidatario di intervenire con i suoi dipendenti ad estinguerli.

#### **ART. 18**

1. Mancando in tutto o in parte alle prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16 e 17 il fidatario pagherà all'Amministrazione comunale una penalità di euro 150.000, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi su stima dell'Ispettore Forestale.
2. In caso di inosservanza anche di una delle prescrizioni di cui al precedente comma 1, oltre le penalità ivi previste, rimane altresì in facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritirare la concessione di pascolo, senza compensi, indennità e restituzione di tutta o parte della somma pagata.

#### **ART. 19**

1. L'Amministrazione Comunale può estromettere in qualsiasi momento il fidatario dalla concessione di che trattasi, senza che lo stesso possa accampare diritti di qualsiasi genere per mancato pascolo agli animali di sua proprietà.
2. Il fidatario si impegna a risarcire il Comune di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora il Comune, costretto a fare osservare ed a fare applicare gli obblighi derivanti dalla concessione di fida pascolo, debba ricorrere alle vie legali.

#### **ART. 20**

1. Il fidatario rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito ad ogni possibile azione di rivalsa di danni verso l'Amministrazione nel caso avesse a subire morte di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando possa provare che gli animali contrassero la malattia nel fondo demaniale durante il periodo di utilizzazione del pascolo di cui alla presente fida.

#### **ART. 21**

1. Gli animali dovranno essere condotti al pascolo da persone adulte che unitamente al proprietario, saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che possano essere arrecati alla vegetazione arborea ed ai terreni limitrofi di proprietà altrui.

#### **ART. 22**

1. A cura e spese del proprietario del bestiame dovrà essere costruita una recinzione con numero 2 ordini di filo spinato onde evitare sconfinamenti.

**ART. 23**

1. Il concessionario del pascolo dovrà comunicare al Comando Stazione Forestale i nominativi delle persone che avranno la custodia del bestiame.

**ART. 24**

1. In caso di danni alle piante, d'incendio o altre cause che venissero a modificare lo stato attuale del fondo, dovrà ritenersi revocata la concessione.

**ART. 25**

1. Al richiedente non potrà essere concessa la fida pascolo se non è in regola con i pagamenti di annualità pregresse.

## **INDICE**

### **CAPO I - SERVIZIO DI POLIZIA**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Organi preposti all'espletamento del servizio

Art. 3 Modalità di espletamento del servizio

Art. 4 Provvedimenti di Polizia Rurale

pag. 2

### **CAPO II - PROPRIETÀ PRIVA E FONDI CINTATI**

Art. 5 Ingresso in fondi altrui

Art. 6 Spigolature

Art. 7 Proprietà dei frutti caduti dalle piante

pag. 3

### **CAPO III - PASCOLO**

Art. 8 Regolamentazione pascolo vagante

Art. 9 Sanzioni per pascolo abusivo

Art. 10 Attraversamento del territorio comunale con mandrie e greggi

Art. 11 Pascoli su beni demaniali

Art. 12 Allevamento alla stato brado

Art. 13 Pascolo in ore notturne

pag. 3

### **CAPO IV - SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO**

Art. 14. Strade pubbliche e pertinenze

Art. 15 Terreni laterali alle strade

Art. 16 Siepi

Art. 17. Inadempienza

Art. 18 Atti vietati sulle strade

Art. 19 Manutenzione di strade vicinali

Art. 20 Attraversamento di strade con condutture d'acqua ed altri servizi tecnologici a rete

Art. 21 Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

Art. 22 Trasporto di letame

pag. 5

### **CAPO V - ACQUE**

Art. 23 Deflusso delle acque

Art. 24. Tutela dei corsi d'acqua

Art. 25 I fossi di scolo

pag. 8

### **CAPO VI – CACCIA E PESCA**

Art. 26 Caccia e pesca

pag. 9

### **CAPO VII - PREVENZIONE INCENDI**

Art. 27. Accensione fuochi

Art. 28 Prevenzione incendi

pag. 9

### **CAPO VIII - TRATTAMENTI SANITARI**

Art. 29 Trattamenti fitosanitari

Art. 30 Uso fertilizzanti

pag. 9

### **CAPO IX - PIANTE E BESTIAME**

Art. 31 Difesa contro le malattie delle piante

Art. 32 Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

Art. 33 Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

Art. 34 Collocamento di esche avvelenate

Art. 35 Derattizzazione

Art. 36 Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo

Art. 37 Divieto di distruzione delle nidate degli uccelli

Art. 38 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 39 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art. 40 Trasporto di animali in posizioni scomode

Art. 41 Maltrattamento di animali

Art. 42 Detenzione di animali

Art. 43 Igiene delle stalle

pag. 10

### **CAPO X - SANZIONI**

Art. 44 Importo delle sanzioni

Art. 45 Proventi

pag. 12

### **CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 46 Entrata in vigore

pag. 13

### **APPENDICE**

Regolamento d'uso dei pascoli e dei boschi pascolabili di proprietà comunale

Disciplinare di concessione fida pascolo

pag. I-II

pag. III-IV

pag. 14